

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica » (251) (D'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 1, 5
6 e *passim*

ABENANTE 5, 6, 11 e *passim*

ALESSANDRINI 7, 8

AVEZZANO COMES 5, 10, 13

CEBRELLI 11

CROLLALANZA 4, 6, 9 e *passim*

GROSSI 7

MADERCHI 4, 7, 8 e *passim*

MAZZEI 6, 7, 10 e *passim*

NOÈ 13

SAMMARTINO 7

SANTALCO 8, 10, 11

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 15

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

SALERNO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica » (251), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato

ai servizi del Senato della Repubblica », d'iniziativa dei senatori Ariosto, Brosio, Cifarrelli, Nencioni, Parri, Spagnolli, Terracini e Vignola, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere sul disegno di legge:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che venga prevista una copertura della spesa di lire 200 milioni.

A tal fine si propone un articolo aggiuntivo, così concepito: " L'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 viene fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

Il disegno di legge interessa in modo particolare il Senato soprattutto per quanto riguarda la disponibilità dei locali, che è quanto mai scarsa. Coloro che hanno partecipato alla discussione che ha avuto luogo in Assemblea, venerdì, sul bilancio interno del Senato, si sono resi conto di come la mancanza di locali costituisca un problema particolarmente sentito, sia per quanto riguarda il collocamento — tecnicamente adeguato e funzionalmente rispondente — della Biblioteca, che non può da molto tempo accogliere altri volumi per mancanza di spazio, sia per quanto riguarda la disponibilità di stanze non solo per i singoli senatori, ma addirittura per gruppi di senatori.

Nel 1969 veniva presentato al Senato il disegno di legge n. 866, poi divenuto legge 15 dicembre 1969, n. 972, nella cui relazione introduttiva si leggeva: « Appare, quindi, quanto mai urgente la necessità, assoluta ed indispensabile, di provvedere alla costruzione di un complesso di edifici per l'adeguata sistemazione degli Istituti archivistici romani, i quali svolgono un pubblico servizio di importanza fondamentale e per la conservazio-

ne del patrimonio archivistico nazionale e per il mondo culturale italiano ed estero di studiosi e studenti di scienze storiche ed archivistiche. Gli immobili (Palazzo della Sapienza ed ex convento delle Benedettine) che saranno resi liberi dagli Archivi di Stato potranno essere utilizzati, rispettivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, che hanno manifestato il loro interesse al riguardo, in relazione alla necessità di far fronte alle esigenze funzionali in continuo aumento dei rispettivi servizi ed uffici. Per quanto concerne la scelta dell'area, è emersa l'opportunità, dopo approfondito esame da parte degli Uffici competenti, di utilizzare la zona demaniale dell'ex aeroporto di Centocelle che, tuttora in uso all'Aeronautica militare, è destinata ad essere dismessa per accogliere un centro direzionale adiacente al costruendo asse attrezzato ».

All'articolo 1 dello stesso disegno di legge si diceva che « il complesso edilizio sarà realizzato nell'ex aeroporto militare di Centocelle di Roma. La relativa area di sedime sarà delimitata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri delle finanze, della difesa, dell'interno e della pubblica istruzione, sentito il comune di Roma ».

Pertanto, il disegno di legge n. 866, divenuto la legge n. 972 del 1969, prevedeva la soluzione del problema relativo alla disponibilità dei locali per gli Archivi di Stato e per il Senato.

Debbo ancora ricordare l'intervento del senatore Genco, nella seduta della Commissione lavori pubblici svoltasi il 30 ottobre 1969. Il senatore Genco pronunciò allora queste parole: « Signor Presidente, onorevoli colleghi, è da anni che il Senato della Repubblica ha a disposizione, solo sulla carta, l'attiguo palazzo della Sapienza, tanto che allo scopo di prenderne possesso adibì tre o quattro anni fa a sede della Commissione antimafia parte dei locali siti al pianterreno di detto immobile.

« Il palazzo della Sapienza ospita non solo l'Archivio di Stato di Roma, ma anche la Soprintendenza archivistica per il Lazio ed il Centro di fotoriproduzione, legatoria e re-

stauro, in locali peraltro assolutamente inadeguati.

« Da tempo il Governo ha promesso di risolvere il problema della sede, sia dell'Archivio centrale di Stato, che dell'Archivio di Stato in Roma, della Soprintendenza archivistica per il Lazio e del Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro. Sembra che finalmente sia stata scelta l'area dagli uffici competenti; si vorrebbe cioè costruire questo grosso complesso nella zona demaniale dell'ex aeroporto militare di Centocelle. Personalmente non ho riserve da esprimere al riguardo, perchè è materia che devono esaminare gli Istituti interessati. L'altra sera, parlandone con un membro della nostra Presidenza dicevo che, anzichè a Centocelle, l'Archivio di Roma si potrebbe portarlo a Latina, così che avremmo alleggerito in parte il traffico che angustia la città di Roma!

« Comunque, l'Archivio di Stato di Roma è suddiviso tra l'immobile demaniale attiguo al Senato denominato "palazzo della Sapienza" ed il fatiscante ex convento delle Benedettine in vicolo Valdina a Campo Marzio, anch'esso demaniale », eccetera.

Il citato disegno di legge n. 866 venne approvato all'unanimità sia dal Senato che dalla Camera dei deputati, senonchè, come avviene spesso, finora la legge corrispondente non ha trovato applicazione, nonostante l'interessamento del Presidente del Senato. Il disegno di legge prevedeva, tra l'altro, la competenza, nella materia, di diversi Ministeri e noi sappiamo molto bene che in Italia, quando su una stessa materia devono decidere in molti, non sempre si riesce a trovare un accordo, per mancanza sia di tempo che di volontà e di preparazione specifica.

Anche il Comune di Roma, che doveva realizzare il piano particolareggiato della zona indicata, non ha ancora provveduto, per cui si è arrivati alla presentazione del disegno di legge al nostro esame.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge stesso, si precisa che l'attuazione della legge n. 972 ha proceduto con estrema lentezza, a causa anche di alcune difficoltà sorte per mettere in moto il complesso sistema

del concerto fra le varie Amministrazioni e gli enti autonomi interessati. Tutto ciò ha determinato l'inutilizzazione della considerevole somma stanziata dalla succitata legge in un settore, come quello appunto delle opere pubbliche, che richiede invece un incisivo intervento dello Stato al fine di sollevare le industrie del settore dalle condizioni di crisi in cui versano e di determinare, conseguentemente, un miglioramento nelle possibilità di occupazione delle forze di lavoro.

Si legge ancora nella relazione che la individuazione dell'area di cui trattasi è avvenuta con la sollecita collaborazione di tutte le Amministrazioni interessate, le quali hanno concorso — per la parte di rispettiva competenza — a trovare, nell'ambito dell'ampio comprensorio dell'ex aeroporto militare di Centocelle, lo spazio più idoneo per la costruzione della nuova opera pubblica, nel pieno rispetto del Piano regolatore della città di Roma. La deroga alle norme del Piano regolatore della città di Roma prevista nel disegno di legge in discussione è resa necessaria dalla mancata predisposizione e approvazione — in ordine alla zona in cui rientra l'ex aeroporto — del piano particolareggiato da parte dell'Amministrazione comunale; ciò non toglie, peraltro, che la realizzazione della nuova opera pubblica rientri perfettamente nella destinazione della zona a centro direzionale, così come stabilito dal Piano regolatore generale della città di Roma. La disposizione pertanto non fa che rendere applicabile al demanio dello Stato quanto già consentito ai privati dall'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale di Roma.

Allegata al disegno di legge vi è una carta topografica della zona, che prevede, per la finalità del provvedimento, l'occupazione di 60.000 metri quadrati su un totale di 150.000 metri quadrati, il resto essendo destinato ad aree da adibirsi a verde pubblico, strade, parcheggi e varie attrezzature.

Il testo del provvedimento al nostro esame non ha bisogno di illustrazione. L'articolo 1 conferma la decisione presa tre anni fa con legge e semplifica l'iter, onde consentirne la realizzazione senza ulteriori ritardi.

8^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1972)

L'articolo 2 prevede un contributo straordinario al Comune di 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975. Ove il Comune di Roma non provvedesse nei termini indicati, interverrebbe il Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 3 non fa che riconfermare la destinazione del palazzo della Sapienza per i servizi del Senato della Repubblica.

Ricordo, poi, il nuovo articolo 4 proposto dalla 5^a Commissione, di cui ho già dato lettura, riguardante la copertura dell'onere.

Non ho altro da aggiungere e pertanto dichiaro aperta la discussione generale.

C R O L L A L A N Z A . Conoscendo tutti i precedenti del presente provvedimento e rendendoci conto della sua urgenza, sia per l'esigenza del Senato di assicurarsi locali sufficienti ai propri servizi, sia per l'esigenza degli Archivi di Stato di avere disponibilità di locali per poter svolgere anche attività marginali, ritengo che si debba procedere alla sua approvazione, augurandoci, naturalmente, che la realizzazione dello stesso non incontri ulteriori difficoltà.

Penso che sia quanto mai opportuno riconfermare all'articolo 3 l'ipoteca da parte del Senato sul Palazzo della Sapienza, onde evitare che strada facendo sorgano pretese concorrenti per l'utilizzazione di tale immobile, una volta libero.

Il disegno di legge, a mio avviso, non dà luogo a motivi di particolare perplessità. Dobbiamo però deplorare che, dopo ben tre anni, il comune di Roma non abbia ravvisato la necessità, per lo meno per l'area di Centocelle, di procedere ad un piano urbanistico parziale, il che avrebbe evitato il ricorso al presente provvedimento.

Per concludere, onorevoli colleghi, ritengo che si debba senz'altro approvare il disegno di legge, augurandoci che, tenuto conto della crisi edilizia e delle condizioni di particolare disagio in cui si trovano i lavoratori del settore, si possano iniziare i lavori ancora prima del 1° luglio 1973, fissato come limite massimo oltre il quale non si dovrebbe andare.

M A D E R C H I . Ritengo, signor Presidente, che ci si debba senz'altro associare

alla sua critica, rivolta al Comune di Roma, per aver fatto trascorrere tanto tempo senza provvedere, com'era suo dovere, a fornire gli strumenti urbanistici necessari per la realizzazione di quanto era previsto nella legge n. 972. Debbo aggiungere, però, che il Comune di Roma purtroppo è solito comportarsi in questo modo: basti pensare, per fare un esempio, che per quanto riguarda l'applicazione della cosiddetta legge sulla casa non ha ancora provveduto alla delimitazione dell'abitato, cosa che invece quasi tutti i comuni hanno ormai fatto.

Detto questo, credo che si debba esprimere senz'altro parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, che è solo una modificazione di quello precedente, intesa a renderlo più snello. Desidererei, tuttavia, avanzare una proposta, e cioè di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le parole: « e, quindi, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Roma ». Ciò in quanto le norme di attuazione del Piano regolatore, in assenza del piano particolareggiato, sono ancora da dettare. È prevista soltanto la destinazione delle zone, noi la rispettiamo e quindi non deroghiamo a nulla.

C R O L L A L A N Z A . Deroghiamo al Piano regolatore, che già esiste!

M A D E R C H I . Il Piano regolatore destina la zona in questione a centro direzionale; e siccome la realizzazione della nuova opera pubblica rientra in tale destinazione, non vi è alcuna deroga. La deroga è nelle cose.

C R O L L A L A N Z A . Ma bisogna dirlo!

M A D E R C H I . Credo di no, e mi permetto di insistere per due motivi: in primo luogo perchè ritengo che la dizione sia pleonastica, in secondo luogo perchè mi sembra che non sia opportuna da un punto di vista politico. Quando diciamo che il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato, nell'area dell'ex aeroporto militare di Centocelle, abbiamo detto quanto è necessario, senza dare l'idea di vo-

ler forzare la mano al Comune di Roma per quanto riguarda una destinazione urbanistica che invece rispettiamo e senza creare all'interno del Consiglio comunale di Roma una situazione che potrebbe, non dico metterci sotto accusa, ma farci considerare come coloro che vogliono intervenire per surrogarsi nell'uso di un potere che il Comune di Roma finora non ha esercitato.

A V E Z Z A N O C O M E S . Il senatore Maderchi indubbiamente ha ragione, in quanto la dizione di cui propone la soppressione è soltanto esplicativa. In altre parole, si può fare a meno del piano particolareggiato e si può anche derogare alle norme di attuazione del Piano regolatore. Questo è il concetto, quindi la dizione in questione è anche pleonastica. Il problema sollevato, comunque, per me è secondario e se vogliamo possiamo anche mantenere la formulazione così com'è.

Siamo d'accordo nell'approvazione del disegno di legge, ma debbo associarmi ai colleghi Crollanza e Maderchi nel deplorare il modo in cui si è andati avanti finora; il Comune di Roma è per antonomasia inadempiente, ma credo che nel caso specifico ci sia stata un po' di trascuratezza anche da parte del Ministero dei lavori pubblici, che avrebbe potuto benissimo accelerare i tempi e invece non l'ha fatto.

Nel disegno di legge si prevede che i lavori abbiano inizio non oltre il 1° luglio 1973; considerando che ci vorranno un paio di anni per costruire, un anno per trasferire gli Archivi di Stato nella nuova sede e altri due anni ancora per riparare l'immobile della Sapienza (secondo quanto avevamo stabilito con il precedente disegno di legge), arriveremo al 1977-78, il che significa che del palazzo della Sapienza non ci serviremo mai. Allora domando: si potrebbe chiedere, con un ordine del giorno, una destinazione provvisoria per gli Archivi di Stato, in attesa che venga costruito l'immobile a Centocelle?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Prepari l'ordine del giorno.

A B E N A N T E . Confermo il giudizio espresso dal collega Maderchi circa il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge. Avrei però da rivolgere al signor Presidente una serie di domande che riguardano un po' la nostra attività legislativa.

Il Comune di Roma merita certamente tutto il nostro biasimo per la lentezza con cui ha provveduto non solo in questo, ma anche in altri campi. Il collega Maderchi ha ricordato la mancata delimitazione del centro urbano per quanto riguarda la legge sulla casa; io potrei citare i casi di una serie di consorzi e cooperative che non riescono ad ottenere la licenza di costruire dopo avere ottemperato a tutte le prescrizioni dettate dal Comune di Roma, compresa quella della scelta dei progettisti.

Ora, noi qui prevediamo la realizzazione di un'opera, non certamente per fini personali, ma di carattere pubblico, nell'interesse dello Stato. Quale ripercussione, però, avrà nell'animo dei cittadini una deroga consentita per un'opera pubblica, anche se questa comporterà una spesa di 15 miliardi, sufficienti a dare occupazione a centinaia di lavoratori? L'articolo 1 fa sorgere subito la considerazione che la responsabilità di questo stato di cose non ricada soltanto sulla inefficienza del Comune di Roma, ma anche sul mancato impegno del Ministro dei lavori pubblici, che era autorizzato, così come prescrive l'articolo 1 della legge n. 972, a provvedere alla realizzazione dell'opera di cui alla legge stessa.

Come si concilia inoltre — ecco la prima domanda che rivolgo al signor Presidente — l'articolo 1 del presente disegno di legge con quanto abbiamo sancito, cioè con l'obbligo tassativo da parte dei comuni di rispondere entro 60 giorni a chi abbia avanzato la richiesta di licenza edilizia? Come si concilia con la sentenza ormai consolidata della magistratura del Consiglio di Stato, che concede la facoltà, a chi abbia avanzato la richiesta e non abbia visto il progetto discusso e approvato, di iniziare la costruzione dell'opera a suo rischio, purchè sia conforme alle scelte urbanistiche del comune? Che senso ha l'articolo 1, dal momento che il titolare,

nella fattispecie il Ministero dei lavori pubblici, aveva questa facoltà?

C R O L L A L A N Z A . Sarebbe stato proprio lo Stato a derogare!

A B E N A N T E . Non a derogare, ma ad applicare la legge. Come conciliamo questo provvedimento particolare con la legge di carattere generale?

Seconda questione. L'ultimo capoverso dell'articolo 1 è estremamente limitativo perchè, contrariamente a quanto stabiliva il precedente disegno di legge, non prevede la consultazione del comune di Roma. Vogliamo almeno sentire la Regione, che è anche interessata nelle questioni urbanistiche?

L'ultima considerazione (ed ho finito) riguarda una questione di carattere tecnico. Quando parliamo di 60.000 metri quadrati quale sedime degli edifici e poi di 90.000 metri quadrati quale area libera, noi violiamo il principio che stabilisce il rapporto, tra coperto e scoperto, di uno a tre.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma l'area coperta non è di 60.000 metri quadrati; il dato si riferisce all'intera zona. Il coperto sarà appena di 20.000 metri quadrati.

A B E N A N T E . Sono del parere di mantenere l'inciso: « sentito il Comune di Roma ». Purtroppo è vero che quel comune non ha ancora fatto il piano particolareggiato, ma allora stabiliamo un termine.

Indubbiamente il problema posto da questo disegno di legge non è di facile soluzione ed è la dimostrazione di quante complicazioni si possono creare quando si instaura un rapporto tra il legislatore e gli organi amministrativi, vale a dire il comune e la regione.

In definitiva, quindi, eliminando il concetto e mantenendo l'inciso « sentito il Comune di Roma », ma con un termine tassativo trascorso il quale si provvederà ugualmente, riusciamo a rimettere in sesto una situazione alquanto compromessa.

M A Z Z E I . La mia breve esperienza di parlamentare mi dice quanto sia urgente trovare un minimo di spazio — faccio parte del Gruppo misto — perchè già conosco le difficoltà in cui si dibatte proprio per questi motivi il Gruppo al quale appartengo. Ma una cosa mi sembra evidente: malgrado l'urgenza e l'impegno che possiamo mettere nel trovare una soluzione a tale problema, non riusciremo a risolverlo in questa legislatura, ma dovremo rimandarne la concreta soluzione alla prossima. Pertanto sono d'accordo nell'attuare qualsiasi tipo d'intervento che riesca ad alleviare, anche se minimamente, il disagio in cui attualmente ci si dibatte.

Per quanto riguarda il disegno di legge in particolare, sarei d'avviso di sopprimere nell'articolo 1 la parola « quindi », perchè la deroga non si riferisce alla mancanza del piano particolareggiato. Teniamo presente che quando si elabora un piano particolareggiato il comune assume tutta una serie di obblighi ai quali bisogna porre molta attenzione. Basterebbe pensare solamente al fatto che il Comune di Roma, cui stiamo imputando la inadempienza, non ha fondi sufficienti, per cui l'inadempienza, quanto meno, è di carattere colposo.

Dicevo che la deroga non riguarda il piano particolareggiato, ma il problema del rapporto — non chiarito nella relazione — tra volume e superficie; dico « non chiarito nella relazione » perchè si dice che al momento può essere assegnato soltanto il 40 per cento della superficie quale sedime degli edifici, « nell'intesa che i rimanenti 90.000 metri quadrati potranno essere compresi nel calcolo delle aree da destinare a verde pubblico, strade, parcheggi, nello studio dell'intero comprensorio ». A questo punto sorge un altro problema molto importante; a tal proposito non sono d'accordo col senatore Abenante nel mantenere l'inciso « sentito il Comune di Roma ». Infatti l'atto amministrativo, con il quale il Comune di Roma potrebbe esprimere questo parere negativo, non avrebbe alcun riflesso sul provvedimento. Il « sentito il Comune di Roma », a mio giudizio, non ha senso, in quanto si tratta di un atto amministrativo che dovrebbe concorre-

re a formare o, comunque, influenzare la volontà di chi opera, mentre, nel caso, tutta l'attività è già predeterminata con atto legislativo.

Inoltre mi permetto di fare un'altra osservazione al fine di snellire le procedure: è inutile assegnare al Comune di Roma un contributo di 200 milioni l'anno per le opere di urbanizzazione, quando poi il Ministero, nel caso di eventuale inadempienza o richiesta (ma non si sa quando un simile caso possa verificarsi) del comune stesso, è autorizzato a provvedere direttamente...

M A D E R C H I . E al collegamento con le strade principali chi dovrà provvedere?

M A Z Z E I . Evidentemente in sede di progettazione si dovrà tener conto anche di questo aspetto tecnico.

Comunque, a mio giudizio, dobbiamo cercare di accelerare le procedure e ritengo che i suggerimenti da me dati valgano, almeno in parte, a ottenere questo risultato.

G R O S S I . La proposta di eliminare l'inciso, e il dubbio che questo possa rappresentare una deroga al piano regolatore, a mio avviso non esistono. Per passare all'esecuzione delle opere si presuppone l'esistenza di un piano particolareggiato, ma allora è chiaro che bisogna derogare alle norme di attuazione.

M A D E R C H I . Ma se le norme non ci sono?

G R O S S I . Bisognerà prima provvedere alla stesura di un piano particolareggiato.

Non vedo invece come possa restare immutato l'articolo 2. Infatti, quando si parla di opere di urbanizzazione a carico dello Stato, si presuppone un progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma se questo progetto è relativo a 60.000 metri quadrati, il coordinamento con la lottizzazione di 130.000 metri quadrati lo deve fare il Comune. È impensabile che si possa operare soltanto sui 60.000 metri quadrati, altrimenti ne nascerebbe un contrasto con gli intendimenti e le determinazioni del Comune. Al

momento della realizzazione, invece, bisogna che ci sia un rapporto coordinato col Comune di Roma, sia dal punto di vista viario che dal punto di vista dei servizi. Se non altro, il contrasto salterà fuori allorché il Ministero dovrà chiedere la licenza edilizia al Comune. Pertanto l'articolo 2 deve essere cambiato, ma con il riferimento — questo è il punto — al Comune di Roma.

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutta la Commissione è d'accordo nel deplorare che abbiamo perso tre anni di tempo: questo disegno di legge non è altro che la condanna delle precedenti carenze, sia del Ministero dei lavori pubblici, che del Comune di Roma. La precedente legge rimase inoperante e siamo costretti a vararne un'altra, così andrà perduto un altro po' di tempo, prima d'iniziare i lavori.

Vorrei sapere: il Ministero dei lavori pubblici potrebbe compiere tutti gli atti necessari per dare inizio alla costruzione prima del 1° luglio 1973? Poiché ritengo che ciò sia possibile, avanzo formale proposta perché tale termine sia spostato al 1° gennaio dello stesso anno.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Lei crede, senatore Sammartino, che l'appalto per un tale lavoro possa essere affidato in meno di un anno?

S A M M A R T I N O . Certamente, purché lo si voglia; d'altronde, se non faremo così, il 1° luglio del 1973 staremo a discutere ancora delle stesse cose.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, ritengo che il Comune di Roma sia gravemente carente per quanto riguarda l'attuazione di questa legge che, in fondo, onorevoli colleghi — lo ricordo da quando abbiamo discusso il provvedimento per liberare la « Sapienza » — tende a riunire in un unico fabbricato non soltanto l'Archivio di Stato, ma vari altri archivi, in modo che lo studioso non debba girare per tutta Roma alla ricerca dei documenti da consultare, come tuttora avviene.

In sostanza l'area dell'aeroporto di Centocelle costituisce un comprensorio ben delimi-

tato nel quale, sorgendo l'edificio dell'archivio, dovranno lavorare molte persone, ma non si tratta di un agglomerato abitativo, residenza di molte famiglie e per il quale le infrastrutture sono maggiori e più complesse. Per questo motivo, la carenza del Comune di Roma è tanto più grave.

È stato messo in evidenza che il Comune di Roma non ha provveduto nemmeno ad applicare quelle disposizioni che gli imponevano di determinare il perimetro del centro abitato; lo doveva fare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

M A D E R C H I. Senatore Alessandrini, si tratta di suoi colleghi di partito!

A L E S S A N D R I N I. Non mi interessa; sono abituato a dire quello che penso e se ci sono delle inadempienze, se ci sono delle carenze non è che esse mutino di significato a seconda della parte politica che le ha commesse.

Dobbiamo superare una temporanea (almeno speriamo) carenza di volontà politica dell'ente locale con un atto legislativo; se questo è efficace, bene; altrimenti sono il primo a dire che altri provvedimenti dovranno essere emanati, anche se ledono i diritti primari dell'amministrazione comunale.

Il disegno di legge in esame, con norme ben precise, provvede a colmare le provate carenze dell'amministrazione comunale, e finalmente vedremo sorgere l'edificio per gli Archivi di Stato, oppure le cose rimarranno come le ha lasciate la legge numero 972, la quale all'articolo 1 recita: « La relativa area di sedime sarà delimitata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per le finanze, per la difesa, per l'interno e per la pubblica istruzione, sentito il comune di Roma ».

Un'altra osservazione, che però non aggiunge nulla a quanto è stato già detto, riguarda l'articolo 2, il quale chiama di nuovo in causa il Comune per la realizzazione delle infrastrutture primarie. Evidentemente se il Comune di Roma fino ad ora non ha manifestato una volontà sufficientemente dinamica nel determinare il piano particolareggiato, molto difficilmente cambierà atteggiamento in fu-

turo, anche se avrà per tre anni consecutivi a sua disposizione 200 milioni all'anno. Tuttavia è mio parere, per ora, che si lasci l'articolo 2 così come è: qualora la situazione di inerzia del Comune continuasse, come è successo per la legge n. 972, non avrei alcuna difficoltà ad approvare un nuovo disegno di legge per l'esecuzione diretta delle infrastrutture. Le autonomie comunali devono essere rispettate, ma se ci si trincerava dietro dette autonomie per assumere un atteggiamento passivo di fronte alla realizzazione di opere necessarie, allora il Governo deve intervenire per supplire ad un tale stato di cose.

Richiamo all'attenzione della Commissione, e in particolare del senatore Abenante, la famosa legge-ponte n. 765 e la legge n. 865, impropriamente conosciuta con il nome di legge per la casa. Più articoli delle leggi richiamate, il cui testo non ho ora sotto mano, dispongono che se le autorità territoriali non operano come dovrebbero, vi è la possibilità di surrogarsi ad esse. Siamo arrivati al punto, nelle leggi in questione, di limitare alcuni principi di democrazia — è sufficiente, per esempio, che un comune decida di fare un consorzio perchè altri comuni debbano obbligatoriamente aderirvi —. Non vedo quindi perchè ci si debba scandalizzare del provvedimento in esame, tra l'altro firmato dai rappresentanti di un vasto schieramento politico, negando la possibilità di un intervento energico, sempre nella speranza che l'atto legislativo sia sufficiente per arrivare alla realizzazione dell'opera pubblica programmata.

S A N T A L C O. Mi permetto soltanto, dopo gli ampi interventi dei colleghi, di fare alcune semplici considerazioni. Non è la prima volta che gli enti locali non adempiono a talune disposizioni; ebbene, in moltissimi di tali casi, è previsto l'intervento dell'organo tutorio. Nel caso al nostro esame il Senato oggi e la Camera domani sono chiamati ad emanare un altro provvedimento perchè dal 1969 il Comune di Roma e anche il Ministero dei lavori pubblici — per dire pane al pane e vino al vino — non hanno provveduto a dare attuazione a disposizioni legislative ben precise. Il Parlamento interviene, dunque, per carenza dell'ente locale e cioè, torno

a precisare, per carenza del Comune di Roma, oltrechè del Ministero dei lavori pubblici. Sarebbe stata sufficiente un po' di buona volontà per la realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 972 del 1969.

Pertanto io sono dell'avviso che l'articolo 1 debba essere mantenuto così come è, eliminando eventualmente il « quindi » al primo comma, secondo quanto proponeva il senatore Mazzei. Per quanto attiene all'articolo 2, poichè interveniamo proprio per una carenza del Comune di Roma, lo modificherei sin da ora, senza aspettare una seconda inadempienza del Comune, e in questo senso vorrei proporre un emendamento; riterrei opportuno prevedere che il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Comune di Roma, provvedesse a realizzare le opere di urbanizzazione.

CROLLALANZA. Vi è un termine che si deve lasciar trascorrere...

SANTALCO. Ma sono già passati due anni! Tra l'altro non si conosce l'esistenza di termini.

CROLLALANZA. Desidero precisare che sono d'accordo con i senatori Alessandrini e Santalco quando dicono che il Comune di Roma, così come non ha provveduto per tre anni, può continuare a non provvedere, ma prima di chiedere che ad esso si sostituisca lo Stato io penso che sarebbe opportuno fissare un termine: ove il Comune di Roma entro l'anno od entro un termine « x » non provvedesse, allora interverrebbe lo Stato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Consentitemi di rispondere brevemente alle diverse osservazioni formulate. Mi compiaccio che molti abbiano preso parte a questa discussione e che ognuno abbia valutato appieno l'importanza del provvedimento, però dobbiamo tener conto del fatto che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con due caratteristiche: in primo luogo esso risolve il problema sotto il profilo dell'urgenza e in secondo luogo ha una particolare importanza per il Parlamento. Non vorrei dilungarmi, anche se po-

trei fornire molti dettagli sulla mancata rispondenza del Comune, però è effettivamente inconcepibile che nei confronti di leggi che investono l'attività e le esigenze primarie del Parlamento il Comune di Roma, e anche il Ministero dei lavori pubblici, non si siano dati carico di una particolare cura e di una particolare sollecitudine. Il caso oggi in discussione non è che uno dei tanti accaduti e che potranno ancora accadere. Ad esempio, tutti i palazzi destinati alle sedi ministeriali, costruiti in questi ultimi anni all'EUR o in altre zone, sono stati realizzati con leggi del genere di quella che stiamo esaminando: il Comune non ha approvato nè i piani particolareggiati, nè i progetti, eccetera. Vi dico di più: tutti gli impianti delle Olimpiadi, cominciando dal villaggio olimpico, sono stati realizzati in deroga alle disposizioni generali e sempre tramite il Ministero che si è sostituito integralmente, sostanzialmente, anche nei particolari, al Comune. Adottando lo stesso sistema, del resto previsto dalla legge, il Ministero delle poste, il Ministero della marina mercantile, il Ministero del commercio estero hanno fatto i loro programmi, i loro studi, i loro progetti e li hanno realizzati con leggi particolari, nelle quali non si parlava di deroga, ma semplicemente dello stanziamento di *tot* miliardi da parte del Ministero per costruire nell'area tale il palazzo tale. Ora, io posso capire il più doveroso rispetto per le prerogative del Comune di Roma, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad una manifestazione o di cattiva volontà o di insipienza, o di inefficienza, sia del Comune sia della Amministrazione dei lavori pubblici. Questi sono i motivi per cui si è proceduto a proporre questo disegno di legge.

Ho preso attiva parte al concerto dei proponenti il disegno di legge in esame e vi assicuro che ho dovuto discutere a lungo con molti di coloro che lo hanno firmato; ad esempio con il senatore Terracini ho discusso un'ora, dopo di che egli ha apposto la sua firma e, anzi, ha suggerito di aggiungere all'articolo 2 la frase: « o non provveda nei termini ».

Ora, giunti a questo punto, posso comprendere le perplessità manifestate. Non vedo pe-

rò come potrebbe essere in qualche modo complicato e ritardato l'iter del provvedimento, del quale è ben nota l'urgenza e che dovrebbe essere approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento prima delle ferie estive.

Ciò premesso, debbo dichiararmi senz'altro d'accordo col senatore Sammartino per quanto riguarda la riduzione del termine indicato nel primo comma dell'articolo 2. Per quanto riguarda le parole dell'articolo 1: « Il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato e, quindi, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore... », io mi chiedo se vogliamo prendere una decisione una volta per tutte; e in tal caso ricordo che, se la norma da noi approvata non sarà molto precisa, ci troveremo tra qualche mese a dover discutere un nuovo provvedimento modificativo o interpretativo della stessa.

D'altra parte non si tratta di un'innovazione. La zona era già stata scelta, con l'accordo generale: la parte di terreno che viene utilizzata, e che sarà coperta non completamente ma solo in parte, rientra nelle previsioni, in quanto lo stesso Piano regolatore stabilisce la destinazione del suolo a centro direzionale.

M A Z Z E I . Per questo la parola « quindi » va soppressa. Essa, infatti, collega la possibilità di deroga solo al piano particolareggiato, creando una notevole confusione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. D'accordo.

L'articolo 2 riguarda le opere di urbanizzazione, le quali, evidentemente, dovranno comunque essere eseguite in base ad un accordo tra Ministero dei lavori pubblici e Comune. Non vedo quindi perchè, senatore Abenante, si debba prevedere un preventivo parere del Comune stesso, con relativi ripensamenti, rettifiche ed altre lungaggini.

Sono invece d'accordo, come ho già detto, sull'opportunità di spostare il termine di cui all'articolo 2. Vorrei però ricordare che il Ministero dei lavori pubblici deve sottoporre il progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici e, successivamente, indire l'appalto,

per cui trascorreranno almeno sette od otto mesi prima che i lavori in questione possano avere inizio. Il termine andrebbe quindi portato al 1º marzo 1973.

A V E Z Z A N O C O M E S . Sarebbe opportuno, allora, introdurre lo stesso termine anche al terzo comma, là dove è previsto che il Ministero si sostituisca al Comune di Roma « ove questo ne faccia richiesta o non provveda nei termini ». Bisognerebbe cioè specificare « o non provveda nel termine del 1º marzo 1973 ».

M A Z Z E I . Stabiliamo allora senz'altro che le opere di urbanizzazione spettano al Ministero, in modo da definire chiaramente la situazione, dato che esistono anche qui problemi di appalto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Stabilendo la competenza esclusiva del Ministero dei lavori pubblici possiamo dar vita ad un conflitto tra questo ed il Comune. Se invece concediamo al Comune la facoltà di scegliere tra l'eseguire le opere e il demandarle al Ministero, è vero che probabilmente esso demanderà quelle comportanti una spesa superiore al contributo previsto, ma è anche vero che si potrà poi giungere ad una conveniente transazione.

Riterrei pertanto preferibile non modificare l'attuale dizione del terzo comma.

M A D E R C H I . I termini saranno fissati dal Ministero?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. È chiaro che le opere di urbanizzazione consistono in alcune opere provvisorie, come le condotte d'acqua per i cantieri e le opere murarie, ed in altre definitive, che andranno eseguite quando già la costruzione sarà giunta ad un determinato punto.

A V E Z Z A N O C O M E S . Si potrà allora dire: « o non provveda nei termini stabiliti dal Ministero ».

S A N T A L C O . Ancora meglio: « nei termini che saranno stabiliti dal Ministero ».

CROLLALANZA. Si potrebbe anche fissare il termine di un anno dall'inizio dei lavori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che se il Ministero fisserà un termine ci si accorderà su di esso.

CROLLALANZA. Il terzo comma, in effetti, non fissa nè un termine iniziale nè uno finale.

SANTALCO. Quindi potrebbe farlo il Ministero.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra il caso di ricorrere ad una norma troppo restrittiva, trattandosi di soluzioni tecniche. Comunque potremo trattare la questione in sede di esame dei singoli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, sono sostituiti dai seguenti:

« Il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato e, quindi, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Roma, nell'ex aeroporto militare di Centocelle.

La relativa area di sedime è delimitata dalla pianta topografica annessa alla presente legge ».

Il senatore Maderchi ha proposto il seguente emendamento: al primo capoverso sopprimere le parole « e, quindi, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale del comune di Roma ». Il senatore Mazzei, invece, propone un emendamento tendente a sopprimere, nello stesso capoverso, la sola parola « , quindi, ».

MADERCHI. Con l'articolo noi tendiamo a modificare d'autorità un documento deliberato dal comune di Roma, cioè il Piano regolatore generale. Ora, come ho già detto in sede di discussione generale, il periodo di cui propongo la soppressione non mi sembra che un'ulteriore, pleonastica precisazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'area considerata consta di 150 mila metri quadrati, solo una parte dei quali sarà distolta dalla primitiva destinazione a centro direzionale per essere utilizzata nel senso previsto dal disegno di legge.

MADERCHI. Fino ad ora si è atteso il piano particolareggiato, che oggi si supera con il provvedimento. Non è necessario introdurre un nuovo concetto, che sa di destinazione diversa, prevedendo esplicitamente la deroga.

MAZZEI. È necessario, perchè le norme di attuazione fanno parte del Piano regolatore.

CEBRELLI. La relazione unita al disegno di legge afferma tra l'altro: « ... intendendosi altresì che, dei 150.000 metri quadrati da asservirsi a detto volume, in osservanza alle norme di attuazione del Piano regolatore generale, possa al momento essere assegnato soltanto il 40 per cento di superficie (cioè 60.000 metri quadrati) quale sedime degli edifici ».

ABENANTE. Non si potrebbe semmai ricorrere alla seguente dizione: « in conformità delle destinazioni dell'area previste dal Piano regolatore generale »? Altrimenti si introduce il principio della deroga non alle norme di attuazione, ma alle scelte del Piano stesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma l'articolo intende proprio precisare che, in mancanza del piano particolareggiato, si deroga al Piano regolatore generale eseguendo l'opera nella zona da noi fissata, laddove l'intero sedime avrebbe dovuto essere destinato a centro direzionale.

Vi prego quindi di non insistere.

M A D E R C H I . In tal caso, ove venisse data una autorizzazione maggiore di quella prevista, si andrebbe a compromettere ulteriormente la situazione in una zona — in cui peraltro vi è un'unica area ancora libera — che, come abbiamo visto, è già abbastanza compromessa.

A B E N A N T E . Bisogna inoltre tenere presente quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo e cioè: « La relativa area di sedime è delimitata dalla pianta topografica annessa alla presente legge ».

Pur rendendomi conto infatti del carattere di necessità e di urgenza che riveste il presente provvedimento, mi domando chi degli onorevoli colleghi mi può assicurare che tale disposizione sia conforme agli *standard* previsti dalle scelte del Piano regolatore del comune di Roma.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che noi oggi ci limitiamo a sbloccare la situazione, consentendo la esecuzione di un'opera progettata da persone competenti e responsabili, che purtroppo per tre anni non ha potuto avere attuazione per le note difficoltà.

Pertanto, se non vi sono ulteriori proposte formali, passiamo alla votazione degli emendamenti già presentati.

Metto quindi ai voti l'emendamento soppressivo proposto al primo capoverso dal senatore Maderchi, al quale mi sono già dichiarato contrario.

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Mazzei un emendamento tendente a sopprimere, sempre al primo capoverso, la parola « , quindi, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

M A D E R C H I . Dichiaro nuovamente, anche a nome dei colleghi, che il Gruppo comunista è contrario all'approvazione dell'articolo 1 nella formulazione risultante dall'introduzione di quest'ultimo emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Prima di mettere in votazione l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato, faccio presente che è necessario introdurre un piccolo ritocco formale allo scopo di chiarire, al di là di qualsiasi dubbio, che la cartina allegata si riferisce al presente disegno di legge e non alla legge n. 972, che ne era invece sprovvista.

Con tale correzione l'articolo, pertanto, risulta così formulato:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, sono sostituiti dal seguente:

« Il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato e in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Roma, nell'ex aeroporto militare di Centocelle ».

La relativa area di sedime è delimitata dalla pianta topografica annessa alla presente legge.

Lo metto in votazione, con l'intesa — se non si fanno obiezioni — che con l'approvazione di esso sarà da considerare approvata anche la pianta topografica di cui al secondo capoverso, annessa al disegno di legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici dovrà compiere tutti gli atti necessari perchè i lavori per la costruzione del complesso edilizio da adibire a sede dell'Archivio centrale dello Stato, dell'Archivio di Stato in Roma, della Sovrintendenza archivistica per il Lazio, del Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro, nonchè per l'esecuzione delle corren-

ti opere di urbanizzazione e degli eventuali scavi archeologici abbiano inizio entro e non oltre il 1º luglio 1973.

Per quella parte delle opere di urbanizzazione che risulteranno a carico del Comune di Roma, lo Stato concederà un contributo straordinario al Comune stesso di lire 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975. Il relativo onere sarà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per i corrispondenti esercizi.

Per il compimento delle opere di urbanizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi al Comune di Roma — ove questo ne faccia richiesta o non provveda nei termini — provvedendo direttamente all'esecuzione delle opere stesse, avvalendosi, in tal caso, degli ulteriori fondi stanziati dalla presente legge. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973, 1974 e 1975.

Propongo che la votazione su tale articolo avvenga per parti separate.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che al primo comma il senatore Sammartino ed il vostro relatore hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « 1º luglio 1973 » con le altre « 1º marzo 1973 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Al secondo comma propongo che la parola « risulteranno » sia sostituita con la parola « risulterà ».

Metto ai voti tale emendamento, che ha carattere formale.

(È approvato).

Al terzo comma è stato presentato dai senatori Santalco, Avezzano Comes e Noè un emendamento tendente ad aggiungere alla sesta riga, dopo le parole « nei termini » le altre « stabiliti dal Ministero stesso ».

N O È . A mio parere, sarebbe preferibile usare il termine: « programmati ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Concordo con la dizione suggerita dal senatore Noè.

C R O L L A L A N Z A . Si potrebbe anche dire che, ove i lavori di urbanizzazione non fossero iniziati entro un certo termine, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi...

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ritengo che non si debba essere troppo restrittivi: d'altra parte mi sembra che con la dizione suggerita testè dal senatore Noè si faccia riferimento sia all'inizio che alla fine dei lavori. Come ho già detto, vi sono infatti lavori di urbanizzazione ai quali bisogna provvedere subito, mentre ve ne sono altri che è necessario eseguire ad opera finita.

A V E Z Z A N O C O M E S . Sono favorevole alla dizione proposta dal senatore Noè: riterrei però opportuno dire: « programmati dal Ministero predetto ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Santalco, Avezzano Comes e Noè e modificato secondo i suggerimenti del senatore Noè e del senatore Avezzano Comes.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Per il compimento delle opere di urbanizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi al Comune di Roma — ove questo ne faccia richiesta o non provveda nei termini programmati dal Ministero predetto — provvedendo direttamente alla esecuzione delle opere stesse, avvalendosi, in tal caso, degli ulteriori fondi stanziati dalla presente legge. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973, 1974 e 1975.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 2 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Salvo quanto già disposto dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, il Palazzo della Sapienza, sito in Roma, è destinato ai servizi del Senato della Repubblica.

(È approvato).


Dopo l'articolo 3, aderendo al suggerimento della 5ª Commissione, propongo di aggiungere un articolo 4 del seguente tenore:

« L'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 viene fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).



8ª COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1972)

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di

parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI